

REGOLAMENTO (CE) N. 2296/94 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo, e che modifica il regolamento (CE) n. 1651/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

considerando che è necessario chiarire le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1651/94⁽³⁾;

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1222/94 è sostituito dal testo seguente:

a) se è utilizzato un prodotto di base allo stato naturale o un prodotto assimilato, la quantità è quella effettivamente utilizzata per la fabbricazione della merce esportata, tenendo conto dei seguenti tassi di conversione:

considerando che il regolamento (CE) n. 1651/94 aveva escluso la possibilità di prendere il tenore di materia grassa del latte liquido come base diretta di calcolo della restituzione per i prodotti lattieri assimilati al prodotto pilota del gruppo n. 3; che conviene mantenere, a favore degli operatori che utilizzano il latte liquido, la possibilità di chiedere una restituzione calcolata sulla base del solo tenore di materie grasse del latte liquido senza dichiarazione della materia secca di questo latte;

— a 100 kg di siero di latte assimilato al prodotto pilota del gruppo n. 1, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), corrispondono 6,06 kg di detto prodotto pilota,

— a 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari assimilati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), primo trattino al prodotto pilota del gruppo n. 2 corrispondono 9,1 kg di detto prodotto pilota,

considerando che il regolamento (CE) n. 1651/94 ha modificato le modalità di calcolo della restituzione per i prodotti lattiero-caseari assimilati al prodotto pilota del gruppo n. 3; che di conseguenza il legittimo affidamento degli esportatori che hanno prefissato la restituzione all'esportazione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1651/94 deve essere salvaguardato;

— alla parte non grassa di 100 kg di prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), primo trattino, o paragrafo 3, punto i) al prodotto pilota del gruppo n. 2 corrispondono 1,01 kg di detto prodotto pilota per l'1 %, in peso, di materia secca non grassa contenuta nel prodotto considerato,

— alla parte non grassa di 100 kg di formaggio, corrispondono 0,80 kg del prodotto pilota del gruppo n. 2, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), secondo trattino, per l'1 %, in peso, di materia secca non grassa contenuta nel formaggio,

considerando che è necessario che queste misure entrino in vigore alla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1651/94;

— a 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), al prodotto pilota del gruppo n. 3, avente tenore, in peso di materia secca, di materie grasse del latte inferiore o pari al 26 %, corrispondono 3,85 kg di detto prodotto pilota per l'1 %, in peso, di materie grasse del latte contenute nel prodotto considerato.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione

⁽¹⁾ GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 174 dell'8. 7. 1994, pag. 14.